



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERCELLI

Decreto nr.

02/02/2021

Oggetto: depositi telematici degli atti penali.

Il Presidente

Considerato che l'art. 24 co. 4 del D.L. 137/2020 ha introdotto una specifica regolamentazione per il deposito degli atti, documenti e istanze relativi al processo penale (diversi dalle memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis co. 3 c.p.p.), disponendo testualmente:

«Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio»;

considerato che con provvedimento n. m_dg.DDOG07 datato 9.11.2020 n. 0010791.ID il DGSIA ha individuato gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24 co. 4 D.L. 137/2020 (art. 1) e ha previsto in questi termini le regole a cui devono attenersi gli atti che possono essere depositati:

«Art. 3 (Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

*1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.*

*2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF;
le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.*

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte».

considerato che la legge n. 176/2020, convertendo con modificazioni il decreto legge n. 137/2020, ha così modificato il disposto dell'art. 24 co. 4:

*«Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante **invio dall'indirizzo di** posta elettronica certificata **inserito** nel Registro generale degli indirizzi **certificati** di cui all'**articolo 7 del regolamento di cui al** decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato **nel portale dei servizi telematici**. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e **alla sottoscrizione digitale** e le ulteriori modalità di invio. **Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza**»;*

considerato che la sopracitata legge di conversione ha anche introdotto le seguenti ulteriori previsioni:

*«**6-bis.** Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.*

***6-ter.** L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.*

***6-quater.** I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.*

***6-quinquies.** Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.*

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

considerato che, alla luce del sopradescritto quadro normativo, deve ritenersi ormai superato il protocollo sottoscritto in data 18.3.2020, in quanto il deposito telematico degli atti processuali penali deve avvenire secondo le nuove modalità normativamente previste

si comunica che:

- 1) nei processi penali pendenti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Vercelli i difensori potranno depositare digitalmente "atti, documenti e istanze" (comprese le istanze di ammissione al gratuito patrocinio) che, a pena di inammissibilità dovranno essere:
 - redatti in formato **pdf firmati digitalmente** da uno dei difensori che invia l'atto (e quindi non copie per immagini di atti firmati manualmente e scannerizzati);

- inviati da un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati (cd. REGINDE), appartenente a uno dei difensori che ha sottoscritto digitalmente l'atto;
 - inviati alla pec depositoattipenali.gdp.vercelli@giustiziacert.it;
- 2) gli atti, documenti, istanze inviati telematicamente con diverse modalità (es. atti non nativi digitali o inviati a diverso indirizzo pec o peo dell'Ufficio) non potranno essere considerati validamente depositati nel processo;
- 3) resta ferma la possibilità di utilizzare il diverso indirizzo pec dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vercelli: gdp.vercelli@giustiziacert.it per le ulteriori comunicazioni con l'Ufficio (es. le richieste di copie atti o di appuntamenti).

Per assicurare una rapida individuazione del fascicolo e una tempestiva valutazione dell'istanza, si rende necessario che i legali indichino testualmente nell'oggetto della pec:

- il numero di R.G.N.R.
- il tipo di istanza (es. lista testi, opposizione, appello)

Al fine di migliorare la qualità del servizio, si invitano i difensori a eseguire i depositi unicamente con le modalità sopraindicate, senza effettuare plurimi invii degli stessi atti in ulteriori caselle di posta ordinaria.

Le disposizioni sopra illustrate non precludono il deposito fisico degli atti presso la Cancelleria nei previsti orari di apertura.

Vercelli, li

11/01/2021

Il Presidente del Tribunale
Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace
Dott.ssa Michela Tamagnone